



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 19/02/2025

**OGGETTO: CONTROVERSIA DANIELA DANESI/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA -
IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI
FRONTE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO AVVERSO
INGIUNZIONE FISCALE IN MATERIA DI IMU ANNUALITA' 2013 - 2014 -2015**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2025 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2/2025, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 28 febbraio 2025;

Visto il ricorso, acquisito al Prot. n. 17676 del 24.12.2024, presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno dalla Sig.ra Daniela Danesi, avverso l'Ingiunzione Fiscale del Comune di Campo nell'Elba n.5554240000042/2024 in materia di IMU 2013 – 2014 - 2015;

Rilevato che il Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributaria ha manifestato la necessità di costituirsi in giudizio, incaricando un professionista esterno per la tutela legale dell'Ente;

Ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per il conferimento all'Avv.to Nicola Brugioni del Foro di Pisa di apposito incarico legale per la difesa dell'ente nel procedimento de quo;

Visto il preventivo trasmesso dallo Studio Legale Ordini Brugioni di Pisa relativo al procedimento de quo, ns. Prot. n. 2089 del 11.02.2025, per una spesa complessiva di € 2.918,24 omnia;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11.02.2025 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, promosso dalla Sig.ra Daniela Danesi, avverso l'Ingiunzione Fiscale del Comune di Campo nell'Elba n.5554240000042/2024 in materia di IMU 2013 – 2014 - 2015, per una spesa presunta di € 2.918,24 omnia che trova imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0, annualità 2025, del Bilancio di Previsione pluriennale 2025/2027, in esercizio provvisorio;

Considerato che l'Avv. Nicola Brugioni presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico - finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.36/2023, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.22/2025 all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni del Foro di Pisa, l'incarico per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso, formalizzando l'incarico allo stesso e assumendo il necessario impegno di spesa;

Preso atto della regolarità contributiva dello studio legale incaricato (numero protocollo INAIL_47821156 del 14.02.2025 con scadenza validità 14.06.2025);

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **B5B2242E83**;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Visto il disposto dell'Art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. e dato atto che la presente spesa corrente non è frazionabile in dodicesimi e che la stessa è necessaria per evitare un danno certo all'ente derivante dalla mancata costituzione nel giudizio di che trattasi;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 11.02.2025, incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa in Via F. Turati 14 – Cod. Fisc. e P.IVA 01287580508, nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, promosso dalla Sig.ra Daniela Danesi, avverso l'Ingiunzione Fiscale del Comune di Campo nell'Elba n.5554240000042/2024 in materia di IMU 2013 – 2014 – 2015, già richiamata in premessa;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la spesa complessiva di € **2.918,24** comprensiva di IVA e CPA a favore dell'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, Via F. Turati 14, 56125 Pisa, P. IVA 01287580508, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 101020318000/0, annualità 2025, del Bilancio 2025/2027 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa - CIG n. **B5B2242E83**;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

- del rispetto del disposto dell'Art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., dato atto che la presente spesa corrente non è frazionabile in dodicesimi e che la stessa è necessaria per evitare un danno certo all'ente derivante dalla mancata costituzione nel giudizio di che trattasi;

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)